

**REGIONE TOSCANA**  
**AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO**  
 Sede Legale Piazza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze

**DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE**

<b>Numero della delibera</b>	271
<b>Data della delibera</b>	26-02-2021
<b>Oggetto</b>	Organizzazione
<b>Contenuto</b>	Ricognizione delle partecipazioni possedute alla data del 31 dicembre 2019 ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175.

<b>Dipartimento</b>	DIPARTIMENTO AREA TECNICA
<b>Direttore del Dipartimento</b>	MARCO BRINTAZZOLI
<b>Struttura</b>	SOC PATRIMONIO
<b>Direttore della Struttura</b>	GUIDO BILELLO
<b>Responsabile del procedimento</b>	GUIDO BILELLO

Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio

Allegati Atto		
Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° di pag.	Oggetto
A)	1	Elenco partecipate alla data del 31.12.2019

<b>Tipologia di pubblicazione</b>	Integrale      Parziale
-----------------------------------	-------------------------

**IL DIRETTORE GENERALE**  
**(in forza del D.P.G.R. Toscana n. 33 del 28 febbraio 2019)**

**Vista** la Legge Regionale n. 84/2015 recante “*Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del Sistema Sanitario Regionale. Modifiche alla Legge Regionale 40/2005*”;

**Vista** la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;

**Visto** il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell’art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.);

**Considerato** che ai sensi del predetto T.U.S.P. le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi le aziende sanitarie non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

**Rilevato** che ai sensi dell’art. 20 del T.U.S.P. le pubbliche amministrazioni effettuano, annualmente, con proprio provvedimento, un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, predisponendo, ove ricorrano i presupposti, un piano per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione anche mediante messa in liquidazione o cessione;

**Dato atto** che le Pubbliche Amministrazioni, fermo restando quanto sopra indicato, possono mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall’art. 4, c. 2, T.U.S.P., ovvero:

- “a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un’opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un’opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d’interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all’articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all’articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

**Dato altresì atto** che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all’art. 20, sopra citato le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- a) non riconducibilità ad alcuna delle categorie di cui all’art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P., sopra richiamato;
- b) non soddisfacimento dei requisiti di cui all’art. 5, comma 1 T.U.S.P., e quindi mancata necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa;
- c) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

- d) società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- e) società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- f) società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- g) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- h) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art.4, T.U.S.P.;

**Dato atto** che per effetto dell'art. 2, comma 2 lett. 1 del D.lgs 175/2016 sono oggetto di razionalizzazione esclusivamente le società di cui ai titoli V e VI, capo I, del libro V del Codice Civile (società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitate, società di persone, società consortili per azioni, società consortili a responsabilità limitata, società cooperative) mentre tutte le altre forme giuridiche diverse da quelle societarie – quali le fondazioni, le associazioni, le istituzioni, le aziende speciali, i consorzi etc.. – non sono oggetto di razionalizzazione;

**Considerato** pertanto che la Fondazione Dopo di Noi, la Fondazione Santa Maria Nova ed il Consorzio Metis non risultano, per quanto sopra esposto in merito alle forme giuridiche non societarie, assoggettabili alla disciplina del D.lgs 175/2016;

**Vista** anche la nota, agli atti, del Consorzio Metis in data 27.01.2020, prot. 128\_2020, con la quale il Consorzio comunica la propria non assoggettabilità alla disciplina del D.lgs 175/2016 in quanto trattasi di un Consorzio “puro” ai sensi dell'art. 2602 del Codice Civile e non di una Società Consortile a Responsabilità Limitata;

**Considerato** inoltre che per la Società Escosolar spa, presente nella ricognizione effettuata alla data del 31.12.2018, risultano avviate già dall'anno 2007 le procedure di scioglimento e liquidazione per fallimento al momento attuale non ancora concluse seppur in fase di risoluzione, procedure che ostacolano ogni possibile azione di alienazione delle quote societarie possedute;

**Dato atto** pertanto che le partecipazioni oggetto di possibile razionalizzazione sono quelle sottoelencate:

- Società Consortili Energia Toscana s.c.r.l.
- Servizi Integrati Area Fiorentina s.p.a.

**Visto** l'elenco allegato sotto lettera A) alla presente deliberazione a costituirne parte integrante e sostanziale nel quale sono state inserite sia le partecipazioni detenute dall'Azienda ai sensi del D.lgs 175/2016 sia quelle non assoggettate a tale disciplina ma che svolgono comunque attività riconducibili al dettato dell'art. 4 del D.lgs 175/2016, ai fini di una maggiore trasparenza;

**Ritenuto**, dopo attenta valutazione delle modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Azienda, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, non procedere all'alienazione delle partecipazioni detenute nelle società di cui all'all. A) alla presente deliberazione;

**Dato atto** che il Responsabile del Procedimento è il Direttore della SOC Patrimonio, ing. Guido Bilello, il quale ha curato l'istruttoria della presente deliberazione;

**Preso atto** che il Direttore della SOC Patrimonio, ing. Guido Bilello, nel proporre il presente atto attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza dell'atto medesimo con le finalità istituzionali di questo Ente, stante anche l'istruttoria effettuata dal medesimo in qualità di Responsabile del Procedimento;

**Vista** la sottoscrizione dell'atto da parte del Direttore del Dipartimento Area Tecnica, dott. Marco Brintazzoli;

**Su proposta** del Direttore della SOC Patrimonio, ing. Guido Bilello;

**Acquisito** il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei Servizi Sociali;

## **DELIBERA**

per i motivi espressi in narrativa:

- 1) di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dall'Azienda USL Toscana centro alla data del 31 dicembre 2019 ai sensi dell'art. 20 T.U.S.P, come riportato nel documento allegato sotto lettera A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2) di non procedere all'alienazione di nessuna delle partecipazioni nelle società inserite nell'elenco all. A) in quanto, ai sensi dell'art. 4 co 2 let. a) e d) del T.U.S.P, trattasi di produzione di servizi di interesse generale ovvero di autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente;
- 3) di trasmettere, ad opera del Responsabile del Procedimento, ing. Guido Bilello, la presente deliberazione a tutte le società partecipate dall'Azienda nonché alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti;
- 4) di trasmettere la presente determinazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall'Art. 42 comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
**(Dr. Paolo Morello Marchese)**

**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**  
**(Dr. Lorenzo Pescini)**

**IL DIRETTORE SANITARIO**  
**(Dr. Emanuele Gori)**

**IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI**  
**(Dr.ssa Rossella Boldrini)**